



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dip.: **Ferraro Leopoldo** nato a Torre Annunziata il 08/05/1944 matr. 15401 c.f. FRRLD44E08L245A

Avv.ti: **Bergamo Federico** c.f. BRGFRC54T30F839A - **Bergamo Marco** c.f. BRGMRC82P05F839J - Piazza Matteotti, 7 Napoli

Oggetto della spesa: differenze retributive interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.548325 del 08/08/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .4989/2016 della Corte di Appello di Napoli depositata il 24/06/2016 e notificata, a questa Amministrazione regionale, in data 19/07/2016.

La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del ricorso in appello contro l'Ente regionale, proposto dall'ex dipendente Ferraro Leopoldo, avverso la sentenza n.9826/2012 del Tribunale di Napoli e teso all'accoglimento integrale della domanda proposta davanti al Giudice di prime cure, in riforma dell'impugnata sentenza ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante della somma di €.46.109,37 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalla domanda.

La Corte di Appello - Sez. Lav. - ha, altresì, condannato l'Ente Regionale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.100,00 e per il secondo grado in euro 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, in solido, agli Avv.ti Federico Bergamo e Marco Bergamo antistatari. L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 507501 del 25/07/2016 ,ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori. La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 563160 del 24/08/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti al ricorrente sig. Ferraro Leopoldo come statuito dalla sentenza in argomento.



Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 507501 del 25/07/2016, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D. 03, con nota prot .n. 707933 del 28/10/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 4989/2016 della Corte di Appello di Napoli depositata il 24/06/2016 e notificata, a questa Amministrazione regionale, in data 19/07/2016.

TOTALE DEBITO**€ 67.279,23****Sig. Ferraro Leopoldo matr.**

• Differenze retributive (18/04/1990-30/06/1999)	€ 46.109,37
• Interessi legali dal 24/05/2010 al 27/01/2017	€ 2.801,25
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 10.801,52
• IRAP	€ 3.919,29
Totale	€ 63.631,43

Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Bergamo F. e Bergamo M.** € **3.647,80**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot. n. 548325 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Sentenza n. 4989/2016 della Corte di Appello di Napoli depositata il 24/06/2016 e notificata, a questa Amministrazione regionale, in data 19/07/2016.
- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 707933 della U.O.D. 03

Napoli, 28/10/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0548325 08/08/2016 15,13

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



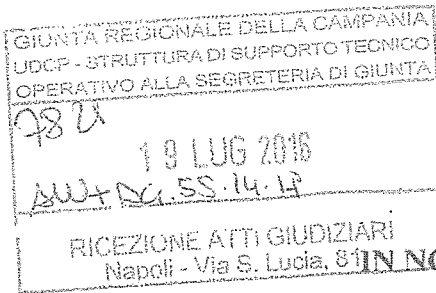
09 AGO. 2016

CC- 3690/2015- Avv. Di Lascio
Ferraro Leopoldo c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 4989/2016
Corte Appello di Napoli - Sezione Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza della Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro n. 4989/2016, relativa al procedimento emarginato.

/rc

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 4989/2016
R.G. N.
CRON. N.

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. dr. Giovanna Guarino | Presidente rel. |
| 2. dr. Daniela Calafiore | Consigliere |
| 3. dr. Stefania Basso | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 giugno 2016 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.7394/2012 r. g. sez. lav., vertente

TRA

FERRARO LEOPOLDO, rapp.to e difeso dagli avv.ti Federico Bergamo e Marco Bergamo, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, piazza Matteotti n. 7

appellante

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t, con sede in Napoli, via S. Lucia n.81

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso depositato in data 24/5/2010 Ferraro Leopoldo adì il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che, con convenzione stipulata in base all'art. 60 legge n. 291/1981, la Regione Campania gli aveva affidato funzioni di supporto al gruppo di lavoro istituito per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate; che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.730/1986 e della legge regionale n. 4/1990, il ricorrente era stato immesso nei ruoli speciali regionali con inquadramento nel VII livello, anziché nell'VIII livello, che gli sarebbe spettato in virtù dei requisiti posseduti e delle mansioni espletate; che, con delibera n. 1607 del 16/4/1999, la

Regione gli aveva riconosciuto il superiore inquadramento disponendo, però, che la decorrenza giuridica di tale riconoscimento dovesse individuarsi dalla data di immissione nel ruolo speciale (18/4/1990), mentre la decorrenza economica andava fissata alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e cioè dal 2/6/1999. Sulla base di tali premesse il ricorrente chiedeva, previo accertamento della illegittimità della condotta posta in essere dalla Regione, la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive dovute per il periodo dal 18/4/1990 al giugno 1999, pari alla somma di euro 46.109,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di giudizio.

La Regione Campania non si costituì in giudizio.

Con sentenza n. 9826 del 3/4/2012 il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla rivendicazioni antecedenti la data del 30/6/1998 ed accolse la domanda per il periodo successivo, condannando la Regione Campania al pagamento della somma di euro 2.730,03, oltre interessi legali ed al pagamento di metà delle spese di giudizio, compensate nella rimanente metà.

Avverso tale statuizione, con ricorso depositato in data 6/9/2012, ha proposto appello il Ferraro censurando la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente al 30/6/1998. Ha evidenziato l'appellante che l'atto amministrativo concretamente lesivo della sua sfera giuridico-patrimoniale era costituito dal provvedimento con il quale la Regione Campania, nel riesaminare la sua posizione, aveva esplicitamente riconosciuto di averlo erroneamente inquadrato nel VII livello anziché nel livello superiore, limitando però gli effetti economici del nuovo inquadramento ad una data successiva rispetto a quella della decorrenza degli effetti giuridici.

Pertanto l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ex art.353 c.p.c, con vittoria di spese di giudizio.

La Regione Campania, cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.

La Corte, nell'ambito dei suoi poteri istruttori finalizzati alla ricerca della verità materiale, ha chiesto a parte appellante la produzione della delibera e del contratto individuale relativi alla posizione del Ferraro.

Dopo il deposito di tale documentazione, all'odierna udienza di discussione, su richiesta del procuratore di parte appellante, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.

L'individuazione dell'autorità cui spetta la giurisdizione presuppone, a parere della Corte, un approfondito esame delle fonti normative, alla luce della più recente interpretazione della Suprema Corte.

L'art.45 comma 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 dispone che *"sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore e tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"*. g

Tale disposizione è stata confermata, con analoga formulazione, dall'art. 69 comma 7° del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per cui *"sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000."*. L'art. 72 comma 1° lett. bb) del detto D.Lgs 165/01 ha poi abrogato, a sua volta, l'art. 45 comma 17° D.Lgs. n. 80/98.

In relazione al discrimine temporale posto dall'art. 69, comma 7° D. Lgs. 165/2001 nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato relative a

questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, il Supremo Collegio ha precisato che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dai fatti materiali e dalle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata- in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia (Cass. 2003/3438). Si è anche affermato che la norma adopera una formula volutamente atecnica, che consente di individuare la giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte che la pretesa fatta valere trovi la sua origine in un fatto giuridicamente rilevante che sia successivo al 30/6/98.

La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che *“ ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimento o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione; ciò anche allorchè l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimento all'atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario”*(cfr. Cass. sez.un. 13/12/2007 n. 26086, nello stesso senso anche Cass. sez.un. 29/4/2011 n. 9509, Cass. sez.un. n.9516/2011).

Dunque nell'ipotesi in cui la controversia sia scaturita dall'emanazione, in epoca successiva al 30 giugno 1998, di un atto amministrativo non di macro organizzazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Ciò si verifica, quindi, in tutti i casi in cui l'atto, provvedimento o negoziale, abbia inciso su un diritto del lavoratore, anche attraverso la modifica di un precedente provvedimento emesso nel regime pubblicistico. La Suprema Corte ha infatti precisato che tale ultima circostanza non conferisce una connotazione pubblicistica all'atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario.

Nella fattispecie in esame si è verificata proprio tale ipotesi.

Con delibera n. 4074 del 9/7/1999 la Regione Campania aveva reinquadrato il Ferraro, già immesso nel ruolo speciale ad esaurimento ex LR n. 4/1990, nell'ottava qualifica funzionale stabilendo, tuttavia, che il nuovo inquadramento avesse effetto ai fini

giuridici dal 18/4/1990, data di immissione nel ruolo speciale, mentre gli effetti economici erano postecipati dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

Pertanto la lesione del diritto del Ferraro ad ottenere le differenze retributive sulla base del nuovo inquadramento è scaturita, senza ombra di dubbio, dalla delibera n. 4074 del 9/7/1999 .

Non può quindi condividersi l'assunto sostenuto dal primo giudice, secondo cui il diritto al reinquadramento del ricorrente scaturiva dalle leggi regionali (LR n.27 del 1984, LR n. 23/1989, LR n. 4 del 1990) emesse in epoca antecedente al 30/6/1998 e da ciò discendeva la giurisdizione del giudice amministrativo.

In realtà il petitum sostanziale del presente giudizio consiste nella richiesta di corretta applicazione del nuovo inquadramento operato dalla delibera suindicata mediante il riconoscimento degli effetti economici dalla data dell'inquadramento stesso, per cui il fatto generatore della controversia consiste nell'emanazione della suindicata delibera.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte in una fattispecie identica a quella oggetto di giudizio sostenendo che la giurisdizione spettava al giudice ordinario, in quanto doveva farsi riferimento all'epoca di emanazione dell'atto di inquadramento (successivo al 30/6/1998), che aveva provocato la lesione del diritto lamentata del ricorrente (Cass. sez.un. n.21492 del 2010).

L'accertata giurisdizione del giudice ordinario per tutto il periodo oggetto di giudizio non comporta, tuttavia, la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art.353 c.p.c. g

Ciò in quanto la controversia, seppure per l'arco temporale successivo al 30/6/1998, è stata già esaminata nel merito dal primo giudice, per cui si è svolto il contraddittorio delle parti nel merito della pretesa .

In tal senso si è espressa la Suprema Corte affermando che *"Nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato, qualora il giudice ordinario di primo grado, pur investito di una domanda sostanzialmente unitaria, rispetto alla quale non rileva dunque il discrimine temporale ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, abbia declinato la propria giurisdizione sulla parte di domanda relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e abbia deciso nel merito la parte relativa al periodo successivo, non*

ricorre il presupposto di applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., in quanto i giudici di primo e secondo grado hanno conosciuto anche nel merito della domanda, con sostanziale effetto sul periodo anteriore; ne consegue che, ove il giudice di secondo grado abbia confermato la sentenza di primo grado e, viceversa, in sede di legittimità sia dichiarata la giurisdizione ordinaria sull'intera domanda, giudice di rinvio, anche per la cognizione della parte relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998, è il giudice di appello" (Cass. sez.un. 19/4/2012 n. 6102).

Posto ciò, ritiene la Corte che la domanda proposta dal Ferraro nel ricorso introduttivo del giudizio sia fondata.

La Regione Campania, nella delibera n. 4074 del 9/7/1999, ha espressamente riconosciuto che nella fase concorsuale per l'immissione del Ferraro nel ruolo speciale ad esaurimento, " *non si è tenuto in debita considerazione la corrispondenza tra le funzioni attribuite con il precitato incarico ed il titolo di studio posseduto e la declaratoria delle qualifiche funzionali individuate dalle LLRR 27/84 e 23/89*".

Dunque la Regione ha riconosciuto che l'attività svolta dal Ferraro sin dall'epoca del suo inquadramento nel ruolo speciale fosse riferibile all'8° qualifica funzionale. Non vi è dubbio, pertanto, che gli spettino le differenze retributive relative, che sono state calcolate in maniera dettagliata nei conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio. Peraltro la Regione Campania, cui è stato ritualmente notificato sia il ricorso introduttivo del giudizio che l'atto di appello, ha preferito rimanere contumace, per cui non ha neppure contestato i conteggi correttamente calcolati sulla base della retribuzione spettante ai dipendenti inquadrati nell'8° qualifica funzionale per il periodo dal 1/4/1990 al 2/6/1999. Inoltre gli interessi legali sono stati calcolati per tutto il periodo, mentre la rivalutazione monetaria è stata correttamente calcolata solo per le differenze retributive maturate dal 1990 al 1994, e ciò ai sensi dell'art.22 c.36 della legge n.724/1994. Deve infatti ritenersi che "La pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n.459 del 2000, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non trova applicazione per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti di enti pubblici non economici (quale, nella specie, l'Istituto nazionale

della previdenza sociale), per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le "ragioni di contenimento della spesa pubblica", in coerenza con la "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi ("ragioni di contenimento della spesa pubblica", non sono evidentemente riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato) "(cfr. Cass. sez.lav. 3/8/2005 n. 16284).

Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la Regione Campania va condannata al pagamento, in favore di Ferraro Leopoldo, della somma di euro 46.109,37, oltre interessi legali dalla domanda, ai sensi dell'art.1283 c.c.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione, in solido, ai procuratori antistatari.

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Ferraro Leopoldo, della somma di euro 46.109,37, oltre interessi legali dalla domanda ; 2) condanna, inoltre, la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1.100,00 e per il secondo grado in euro 1.400,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione, in solido, agli avv.ti Federico Bergamo e Marco Bergamo antistatari.

Così deciso in Napoli il giorno 21 giugno 2016

Il Presidente est.

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Melania Cresci

Giuseppe

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli. 24 GIU. 2016
Il funzionario giudiziario dott.ssa Melania Cresci

Melania Cresci

*Studio Legale Bergamo A. P.
Patrocinio in Cassazione
80133 Napoli Piazza Matteotti, 7
(tel/fax 081 2514071 o 081 6583022)
studiobergamo@yahoo.it
www.studiobergamo.it*

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Federico Bergamo e dell'Avv. Marco Bergamo, nella qualità di difensori del Dott. **Leopoldo Ferraro**, si notifichi l'antescritta sentenza n. 4989/2016, mediante consegna di una copia a:

- **Regione Campania**, in persona del suo Presidente di G.R., quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 – Cap.

80133

UNTA DI NOTTE DI NOTTE DI NOTTE
Nuzzo Michel
19 LUG 2016
UNTA DI NOTTE DI NOTTE DI NOTTE
DE LUCA ALBERTO

**Sentenza Corte di appello di Napoli -Sez. Lav.-
4989/2016**

Dip. Ferraro Leopoldo

Avv.ti Federico Bergamo e Marco Bergamo

Diritti e onorari			2.500,00
spese generali	15,00%	2.500,00	<u>375,00</u>
			2.875,00
CPA	4%	2.875,00	<u>115,00</u>
			2.990,00
IVA	22%	2.990,00	657,80
TOTALE FATTURA			3.647,80
RITENUTA	20%	2.875,00	575,00
NETTO A PAGARE			3.072,80



55-14-03

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

*Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane*

REGIONE CAMPANIA

SEDE

Prot. 2016. 0707933 28/10/2016 15,19

Mitt. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.18.



**Oggetto: Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 4989/2016 Dipendente Ferrara Leopoldo
Relazione da allegare alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio**

In riscontro alla nota prot. 0507501/2016 ed in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015, si fornisce una sintetica relazione della vicenda fattuale alla base della decisione in oggetto, sulla scorta della documentazione agli atti della Direzione Generale delle Risorse Umane.

L'ex dipendente Ferrara Leopoldo, in quiescenza dal 31/12/2009, immesso nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla L. 730/1986 ai sensi della L.R. 4/1990 con la VII qualifica funzionale a far data dal 18/4/1990 - giusta deliberazione n. 4074 del 09/07/1999, veniva reinquadrato nell'VIII q.f. con decorrenza giuridica 18/4/1990 ed economica dal giorno successivo alla stipula del contratto individuale di lavoro, sottoscritto in data 30/07/1999.

La predetta deliberazione, in particolare, prende atto delle mansioni svolte dal dipendente presso il Commissariato, nonché dei criteri dettati dalle ordinanze del Ministero della Protezione Civile e del contenuto dell'ordinanza n. 1672/89, ulteriormente chiarito dal Ministero con nota n.00446/93 e ribadito con la successiva n.8746/95, con la quale veniva espresso l'avviso che "il personale originariamente convenzionato quale VII livello con il titolo di architetto, ingegnere, etc, che ha presentato richiesta di livello superiore sulla base del titolo di studio posseduto richiedente esame di stato ed iscrizione all'albo professionale venisse reinquadrato nella corrispondente qualifica prevista del regolamento organico Regionale".

Con la richiamata deliberazione inoltre si dava atto che il Ferrara svolgeva, ai sensi della convenzione Rep.977/84 le funzioni di "geologo con funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi previsti dalla legge 219/81" e che era in possesso del titolo di studio di Laurea in Scienze Geologiche e la relativa iscrizione ad albo professionale, e si disponeva il reinquadramento del Ferrara nella qualifica funzionale superiore con espressa previsione che "gli effetti economici del reinquadramento devono decorrere dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica atteso che costituisce ius receptum il principio secondo cui la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è legata allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo effettivo".

Il dott. Ferraro adiva il Giudice del Lavoro affinché lo stesso riconoscesse:

- ▲ il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente all'VIII q.f. a far data dall'inizio del rapporto di lavoro con la Regione Campania ovvero dal 18/04/1990 fino al reinquadramento;
- ▲ le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in base a tale ultimo riconoscimento.

Con sentenza n. 9826 del 03/04/2012 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, in assenza della Regione Campania, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle rivendicazioni antecedenti la data del 30/06/1998 ed ha accolto parzialmente la domanda per il periodo successivo condannando la Regione Campania al pagamento della somma di € 2.730,03 oltre interessi legali ed al pagamento di metà delle spese di giudizio, compensandone l'altra metà.

Con nota n. 428121 del 05.06.2012 (prot. Avvocatura 4239/2010) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 – Avvocatura – ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza 9826 del Tribunale di Napoli sez. Lav. Depositata il 03.04.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 03/05/2012.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento il Settore Trattamento Economico con nota prot. 512658 del 4/07/2012 ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente a titolo di differenze retributive, gli interessi legali e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Il Settore Stato Giuridico ed inquadramento ha redatto la relativa scheda debitoria ex D.G.R.C. n. 1731/2006 allegandola alla delibera n.457 del 06/09/2012 di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva inviata al Consiglio Regionale per gli atti consequenziali.

Avverso tale statuizione il Ferrara deposita ricorso in data 06/09/2013 proponendo appello e censurando la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente al 30/06/1998 con richiesta di rimettere, ai sensi dell'ex art. 353, le parti dinanzi al primo Giudice con vittoria delle spese di Giudizio.

Con nota n.740692 del 02/11/2015 il dirigente della UOD 04 – Contenzioso del Lavoro in collaborazione con L'avvocatura Regionale – esecuzione giudicati – Ufficio disciplinare trasmette alla UOD 03 Stato Giuridico ed Inquadramento e alla UOD 07 Trattamento Economico, copia del ricorso promosso ex art 422 C.P.C.

Sia la UOD 03, con nota n. 14267 che la UOD 07, con nota 130200/2016, rappresentano di non avere competenza in materia in quanto il richiamato appello si riferisce solo alla riforma della sentenza di primo grado relativamente al difetto di Giurisdizione eccepito.

Nel merito la UOD 03, con medesima nota, rimanda a relazioni già inviate per casi di analoga valenza.

La Regione Campania, cui l'atto di appello, cita la sentenza, è stato regolarmente notificato, non si costituisce in giudizio.

Con sentenza 4989/2016 l'appello viene ritenuto fondato e trova accoglimento e pertanto viene riformata la sentenza di primo grado, condannando la Regione Campania sia al pagamento, in favore del Ferrara Leopoldo, della somma di € 46.109,37, oltre ad interessi legali dalla domanda che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 1.100,00, per il primo grado, e di € 1.400,00 per il secondo oltre alle spese generali, iva e c.p.a. come per legge con attribuzione in solido degli avvocati antistatari.

Il responsabile di P.O.
dott. G. Di Lorenzo

Il dirigente della UOD 03
dott.ssa P. Santillo

P. Santillo